



Settore Trasparenza, Anticorruzione e Privacy

D E C R E T O

I L R E T T O R E

Vista	la L. 9.5.1989, n. 168;
Vista	la L. 30.12.2010, n. 240;
Vista	la L. 06.11.2012, n. 190;
Visto	Il D.Lgs. 10.3.2023, n. 24;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale di Ateneo;
Informate	le rappresentanze o organizzazioni sindacali
Considerata	la comunicazione del RPCT in Senato Accademico, in data 22 settembre 2026 e in Consiglio di Amministrazione, in data 24 settembre 2026

D E C R E T A

- Art 1.** È emanata la “Procedura di gestione della segnalazione e meccanismi di tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità (c.d. *whistleblowing*)” di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento.
- Art 2.** Il presente decreto è pubblicato sull'Albo Web di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale - Settore trasparenza, anticorruzione e privacy.
- Art 3.** Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sull'albo, le disposizioni di cui al D.R. n. 915 del 08.03.2021 sono abrogate.

I L R E T T O R E

Firmato digitalmente da FEDERICO
DELFINO
Data: 01.10.2026 19:30:40 CEST
Organizzazione: Università degli
Studi di Genova

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E MECCANISMI DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATO O IRREGOLARITÀ (C.D. WHISTLEBLOWING)

1. INTRODUZIONE

La Legge n. 190/2012 ha segnato un punto fondamentale nella repressione del fenomeno corruttivo nelle pubbliche amministrazioni, spostando il baricentro della lotta alla corruzione dalla repressione alla prevenzione. Centrale, a tal proposito, è stata l'introduzione dell'art. 54-*bis* nel D. Lgs. n. 165/2001 rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", con il quale sono state previste specifiche forme di garanzia per il dipendente che decide di informare l'amministrazione di appartenenza su condotte illegali o irregolari.

In questo quadro, l'Università degli Studi di Genova, conformemente al proprio Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) 2013-2015, ha adottato e implementato la procedura di gestione delle segnalazioni e i relativi meccanismi di tutela.

Nel 2021 detta procedura è stata aggiornata sulla base delle Linee Guida emanate da ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, e della modifica del citato art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 per opera della L. n. 179/2017, che ha introdotto significative innovazioni, quali l'ampliamento dell'ambito soggettivo con l'inclusione dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese che realizzano beni, servizi o lavori in favore della PA.

Il quadro è stato oggetto di un ulteriore aggiornamento con l'emanazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23.10.2019 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

La direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 24/2023¹ che ha abrogato l'art. 54-*bis* del D. Lgs. 165/2001 con l'obiettivo di raccogliere all'interno di un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle forme di tutela predisposte a favore dei segnalanti sia del settore pubblico, sia del settore privato.

L'ANAC con delibere n. 311 del 12 luglio 2023 n. 478/2025 e n. 479/2025 del 26 novembre 2025 ha fornito nuove indicazioni e interpretazioni sull'impianto di tutela del segnalante.

Date le novità normative e interpretative appena menzionate, è sorta la necessità di aggiornare la procedura *Whistleblowing*, adottata dall'Ateneo con D.R. 915 del 08.03.2021.

2. OBIETTIVI E AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Università degli Studi di Genova, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. 24/2023, aggiorna la procedura per la gestione delle segnalazioni di reato o irregolarità (c.d. whistleblowing) relative a condotte illegali o anche solo irregolari. Oltre ad approntare la miglior tutela per il segnalante, l'Ateneo mira a creare un ambiente lavorativo in cui gli attori si possano sentire coinvolti e stimolati nell'informare dei

¹ [D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023](#)

casi di corruzione e/o di malfunzionamento l'amministrazione di appartenenza, per il perseguimento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica.

Le disposizioni presenti all'interno del presente documento non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non si applicano altresì alle ulteriori tipologie di segnalazione di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le previsioni contenute nel presente documento si applicano alle segnalazioni provenienti dai membri della "comunità accademica", quali i professori e i ricercatori, i docenti a contratto, il personale tecnico amministrativo, coloro che ricoprono cariche presso gli organi istituzionali, coloro che a qualsiasi titolo collaborano o prestano consulenza all'Ateneo, i titolari di contratto di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, i titolari di incarico post doc ex art. 22 bis L. 240/2010, i titolari di incarichi di ricerca ex art. 22 ter L. 240/2010, i titolari di assegni di ricerca, i dottorandi, gli studenti tutor e gli studenti che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale.

Le segnalazioni non sono ricevibili da studenti diversi dai già menzionati, i quali dispongono comunque di altri canali quali, su tutti, il Garante di Ateneo.

Le previsioni del presente documento si applicano altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Università, anche al di fuori del c.d. codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

Al RPCT è affidata l'attuazione delle misure ivi previste.

3. SEGNALAZIONI RICEVIBILI

Ai fini della presente procedura con "segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione inoltrata attraverso i canali definiti *infra*, con cui vengono riferiti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- comportamenti, atti e omissioni di cui ai numeri 3,4, 5 e 6 dell'art. 2 comma 1 del d. lgs. 24/2023
- atti e comportamenti in genere contrari ad atti unionali, leggi, regolamenti, compreso il Codice di comportamento e Codice Etico, circolari interne o comunque relativi a un malfunzionamento dell'amministrazione (c.d. *mala gestio*), posti in essere da membri della comunità accademica, nello svolgimento delle funzioni, delle attività e degli incarichi attribuiti.

Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente, ricomprendono quindi fattispecie non ristrette alle violazioni delle norme penali vigenti in materia di corruzione, ma estese alle diverse situazioni in cui si ritiene di dover segnalare al RPCT, episodi o situazioni di scorretta azione amministrativa o un improprio svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale dell'Ateneo (nepotismi, sprechi, demansionamenti, violazione di norme ambientali, di sicurezza sul lavoro e dei controlli, ecc.).

Condizioni per la segnalazione sono:

- Ragionevolezza: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino

nell'ambito della normativa. I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

- Modalità: la segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali e i criteri previsti al successivo par. 4.
- È possibile procedere ad una segnalazione, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del d. lgs. 24/2023:
 - quando il rapporto giuridico è in corso;
 - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La segnalazione potrà contenere:

- le generalità del segnalante, fermo quanto di seguito previsto per le segnalazioni anonime;
- la narrazione dell'episodio o la descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione a cui la segnalazione si riferisce (es. data e luogo o periodo di riferimento, tipologia di illecito commesso, sua dimensione economica);
- le persone a diverso titolo coinvolte nel fatto, o le informazioni con cui procedere a una loro identificazione;
- i nominativi di possibili testimoni;
- l'eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l'accaduto o che sia comunque utile a tal fine e la sua allegazione;
- qualora la segnalazione provenga da un dipendente dell'Ateneo, l'eventuale precedente segnalazione indirizzata al proprio responsabile gerarchico.

La maggioranza dei campi non sono obbligatori ma la loro compilazione costituisce un prezioso aiuto all'attività del RPCT avverso le condotte illecite, in quanto l'omessa indicazione degli elementi sopra descritti non comporta automaticamente l'improcedibilità delle operazioni di gestione della segnalazione ma costituisce evidente elemento di ostacolo per le medesime.

Il RPCT potrà tenere in considerazione le segnalazioni anonime con le medesime modalità di cui alla presente procedura, laddove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Si precisa che le segnalazioni trasmesse in forma anonima, ovvero senza l'indicazione delle generalità del segnalante, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 del d. lgs. 24/2023. Tuttavia, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 16 del d. lgs. 24/2023, anche nei casi di segnalazione anonima, sono applicate le forme di maggiore tutela previste dalla legge (e meglio descritte *infra* al par. 7), se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

4. CANALI DI COMUNICAZIONE

Per la segnalazione sono previsti i seguenti canali:

- A. interno (al RPCT nell'ambito del contesto lavorativo);
- B. esterno (ANAC);
- C. divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- D. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

A. SEGNALAZIONE INTERNA

1. Preferibilmente, attraverso la piattaforma dedicata “WhistleblowingPA”:

<https://unige.whistleblowing.it/>

La segnalazione presentata attraverso questo canale sarà abbinata a un codice di ricevuta cui il segnalante potrà fare riferimento per rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte del RPCT, dialogare con lui ed allegare eventuali altri documenti mantenendo, ove il segnalante non abbia indicato le proprie generalità, l'anonimato.

2. In subordine:

Segnalazione al RPCT utilizzando una delle modalità di contatto di seguito riportate

- per posta ordinaria all'indirizzo:
Università degli Studi di Genova, via Balbi 5, 16126 Genova
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione – RISERVATO, SUE PROPRIE MANI;

In tal caso, il plico potrà contenere la segnalazione e un'ulteriore busta chiusa, la quale conterrà il nominativo e i dati di contatto del segnalante. Quest'ultima busta verrà aperta solo laddove il RPCT ritenesse indispensabile prendere contatti con il segnalante.

- con modalità orale:
Il recapito telefonico del RPCT è reperibile alla pagina [Prevenzione della corruzione](#) della sezione Amministrazione trasparente del sito di Ateneo. Su richiesta della persona segnalante, è possibile fissare un incontro diretto entro un termine ragionevole.

Il personale dell'Ateneo potrà altresì indirizzare in prima istanza le segnalazioni al relativo responsabile gerarchico, individuabile ai sensi dello Statuto e dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica, attraverso mezzi di comunicazioni ordinari (es: posta interna e/o elettronica) o in forma confidenziale.

I responsabili gerarchici contattati, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di competenza, dovranno tempestivamente inoltrare la segnalazione al RPCT, tramite una delle modalità indicate al presente paragrafo e utilizzando le misure necessarie per tutelare la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, affinché sia avviata la procedura.

Gli eventuali altri soggetti appartenenti alla comunità accademica, che ricevono una segnalazione sono tenuti a trasmetterla al RPCT entro sette giorni dall'avvenuta ricezione (art. 4 comma 6 del d.lgs. 24/2023), utilizzando i canali di comunicazione di cui al presente paragrafo nonché adottando tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del segnalante e degli altri oggetti coinvolti. È necessario che venga data notizia al segnalante della trasmissione al RPCT.

Qualora la segnalazione sia contenuta in documento scritto, questo ultimo dovrà essere inoltrato in originale al RPCT, completo di ogni eventuale allegato.

L'omessa trasmissione della segnalazione da parte dei soggetti sopra identificati, può comportarne la responsabilità disciplinare, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità imputabili agli stessi.

B. SEGNALAZIONE ESTERNA

A una delle condizioni di cui all'art. 6 del d. lgs. 24/2023, la segnalazione potrà essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), seguendo le istruzioni indicate alla pagina web [Whistleblowing](#).

Il segnalante può utilizzare questo canale quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

C. DIVULGAZIONE PUBBLICA

A una delle condizioni previste dall'art. 15 del d. lgs. 24/2023, la persona segnalante potrà procedere ad una divulgazione pubblica, beneficiando delle misure di tutela *infra* previste (par. 7).

Il segnalante può utilizzare questo canale quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di gestione della segnalazione si articolano nelle seguenti fasi:

- a. verifica preliminare di ammissibilità;
- b. fase istruttoria;
- c. fase conclusiva.

a. Verifica preliminare di ammissibilità

Tutte le segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare effettuata dal RPCT. La medesima verterà innanzitutto sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, il RPCT, sulla base della documentazione, classifica le segnalazioni in:

- 1) segnalazione inammissibile per assenza di un contenuto minimo;
- 2) segnalazione contenente fatti già oggetto di specifiche segnalazioni, già processate o comunque già archiviate;
- 3) segnalazione non sufficientemente circostanziata, ovvero segnalazione i cui contenuti non consentono di procedere alla successiva fase di verifica svolta dai competenti organismi;
- 4) segnalazione circostanziata.

In tutti i casi, è facoltà del RPCT chiedere al *whistleblower* chiarimenti e integrazioni.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, è necessario che il RPCT rilasci avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante.

b. Fase istruttoria

Eccezione fatta per i casi di cui ai punti 1) e 2), per i quali si disporrà immediatamente l'archiviazione nei modi di cui al paragrafo seguente, in tutti gli altri casi il RPCT dovrà compiere una prima deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, sia dialogando con il *whistleblower* che acquisendo atti, documenti e informazioni dagli altri uffici dell'Ateneo. Il RPCT potrà altresì svolgere audizioni e, più in generale, sentire anche soggetti terzi.

c. Fase conclusiva

Per le segnalazioni relative ai casi 1) e 2), il RPCT procede con l'archiviazione dandone motivata comunicazione al segnalante.

Le segnalazioni di cui ai punti 4) e 3), se istruite, sono trasmesse alle competenti autorità disciplinari e/o giudiziarie qualora il RPCT rilevi gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o la possibile sussistenza di un illecito. Nel caso di violazioni al codice etico di Ateneo, le segnalazioni sono trasmesse al rettore.

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

6. AZIONI CORRETTIVE

Per ogni segnalazione pervenuta e indipendentemente dall'esito della sua gestione, il RPCT può suggerire l'attuazione di una o più azioni correttive al rettore, al direttore generale, ai dirigenti responsabili, ai direttori di dipartimento, ai presidi di scuola o ai presidenti delle diverse strutture di Ateneo, per la diminuzione del rischio di nuovi episodi di corruzione e cattiva amministrazione.

Inoltre, qualora ritenga che i fatti oggetto della segnalazione siano relativi a possibili situazioni di disagio lavorativo, invita il segnalante a prendere contatti con i competenti organi di garanzia (comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e comitato per le pari opportunità).

Delle segnalazioni viene data contezza nella relazione annuale che il RPCT è tenuto a redigere ai sensi della legge n. 190/2012 e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Ateneo.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il segnalante che indica le proprie generalità gode delle seguenti forme di tutela rafforzata, non applicabili ai casi di segnalazione anonima, salvo i casi di cui al comma 4 dell'art. 16 del d. lgs. 24/2023 e quanto precedentemente indicato:

A) Tutela della riservatezza: Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Ciò comporta che la segnalazione sia sottratta all'accesso agli atti amministrativi e all'accesso civico generalizzato. La tutela della riservatezza riguarda anche l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati (come previsto dall'art. 12 comma 7 d. lgs. 24/2023).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ambito del procedimento disciplinare nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna

di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

B) Tutela da ritorsioni: Il segnalante non può essere oggetto di un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

In deroga alle regole ordinarie, sarà l'amministrazione a dover dimostrare che le misure ritenute ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione: il legame tra le stesse e la segnalazione sarà presunto.

Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. L'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

C) Limitazione della responsabilità: Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 24/2023.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Le misure di protezione si estendono anche, ai sensi dell'art. 3 c. 5 del d. lgs. 24/2023:

- al facilitatore, ovvero una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Tuttavia, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal decreto, è effettuato, in qualità di titolare, a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

La policy di Ateneo in materia di Whistleblowing ha comunque recepito quanto impostato dalla società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. fornitrice della piattaforma. In base a tale Policy di data retention, il periodo di conservazione dei dati delle segnalazioni è impostato di default a 12 mesi, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni che raggiungono la data di scadenza. Il gestore può anticipare la scadenza delle segnalazioni fino a 3 mesi dalla data dell'operazione e può prorogare la scadenza delle segnalazioni per il tempo ritenuto congruo al trattamento dei dati.

Proroghe ammissibili

La conservazione può essere prorogata, con decisione motivata e documentata nel registro interno delle proroghe, solo nei seguenti casi:

- istruttoria ancora pendente;
- procedimento disciplinare o giudiziario in corso;
- richiesta di autorità competente;
- esigenze probatorie documentate;
- tutela dei diritti del titolare o degli interessati in sede contenziosa.

Ogni proroga è motivata, indica il nuovo termine di scadenza ed è riesaminata periodicamente.

Se la segnalazione è effettuata oralmente, nel corso di un incontro o a mezzo di una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale autorizzato mediante trascrizione integrale. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 è pubblicata alla pagina privacy del sito di Ateneo.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni della presente procedura entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione della stessa nell'Albo Web di Ateneo.

Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui al D.R. 915 n. del 08.03.2021.